

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRAITTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 23 luglio 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 5 dell'O.d.G.

N. 47 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Interventi in favore della Cooperazione e dell'Associazionismo"

L'anno millenovecentosettanta, martedì giorno ventitré del mese di luglio alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese e Dott. Raffaele Augelli,
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Antonietta Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Romano

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Britio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia on. Carlo	"		32) Piaquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo		si
9) Clemente sig. Tommaso			34) Fulli dr. rag. Emilio	si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Coiamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dr. Giesi sig. Michele	"		40) Rossi on. Angelo	"	
16) Dilcnardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sacco on. prof. Giuseppe		si
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scarnarcio avv. Gaetano	si	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		si
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	si	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarrella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco		si	49) Tricorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	si		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente di turno dott. Augelli (si è allontanato... Finocchiaro) informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Interventi in favore della Cooperazione e dell'Associazionismo".

Dà la parola al Relatore per la Terza Commissione Consiliare Permanente, Consigliere Giuseppe Colonna.

- Omissis -

segue la discussione generale

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dallo art. 117 della Costituzione, è istituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta Regionale della Cooperazione ed Associazionismo. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

La Consulta Regionale è composta:

- a) dall'Assessore competente - Presidente
- b) da cinque rappresentanti dell'A.G.C.I. (Associazione Gen. cooperative Italiane)
- c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione Cooperative Italiane)
- d) da cinque rappresentanti della I.N.C.I. (Lega Nazionale Cooperatrici e Contadine)
- e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione Nazionale Cooper. Agricole)
- f) da un rappresentante designato dalla Unione Regionale delle Camere

- di. Conoscendo.....
- g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Ingegneria della Università di Bari.
 - h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari.
 - i) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Ingegneria della Università di Bari.
 - l) da un rappresentante, designato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.
 - m) da un rappresentante della direzione marittima regionale.
 - n) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro.

Espluca la funzione di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Clemente e Rossi un emendamento sostitutivo: sostituire alle lettere b), c) e d) le parole "cinque" con "sei".

Fatto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua originaria stesura.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

La Consulta Regionale ha i seguenti compiti:

- a) proporre all'Assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
- b) esaminare e fornire sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;
- c) concordare con l'Assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;

1) esprimere pareri sui piani regolatori di cooperazione di sovvenzioni
e conto piante previste dall'art. 12 della presente legge;

2) esprimere pareri su tutte le questioni in materia di cooperazione
per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte
al suo esame dall'Assessore competente.

La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi setto
ri dell'attività cooperativa.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Tecnico composto dal
l'Assessore Presidente e da due rappresentanti per ciascuna delle orga
nizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Efflica le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati
dalla Consulta.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consi
glieri Colonna, Clemente e Rossi un emendamento sostitutivo del primo
comma: "La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Tecnico composto
dall'Assessore Presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associa
zione di cui alle lettere b) c), d) dell'art. 2, e da un rappresentante
di cui alla lettera e) dell'art. 2".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'una
nimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesu
ra.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre
mesi e quant'altre volte il Presidente per fondati motivi lo riterrà op
portuno, oppure dietro richiesta motivata di un Assessore o di un terzo.

dei componenti.

Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della Consultazione e del Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

La Giunta Regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle cooperative delle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette Associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Colonna, Clemente e Bossi un emendamento sostitutivo del primo comma: "La Giunta Regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle Cooperative di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione".

Testo ai voti l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

L'Amministrazione Regionale, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 10

..... Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 8 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato competente della Regione.

..... La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 6 indicato al primo comma.

..... Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 11:

..... Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all'art. 8 della presente legge debbano presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'Assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

- a)..... copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b)..... certificato della Prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel registro Prefettizio;
- c)..... certificato di iscrizione al R.U.S.A.;
- d)..... copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi già operanti;
- e)..... elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di nodalizi cooperativi di prima costituzione.

..... Il Presidente informa l'assemblea che è stato presentato dal Consigliere Colonna un emendamento consistente nella formulazione dell'art. 11/bis: "Per l'anno 1974 la domanda di cui agli artt. 10 ed 11 dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Porto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità. Il Presidente informa l'Assemblea che, modificata l'art. 11 dello stesso definitivo della legge l'articolo 11/bis testò approvato diventerà articolo 12; e gli articoli successivi assumeranno una nuova progressiva numerazione.

Art. 12

La Giunta Regionale, tenuto conto del parere della Consulta regionale della cooperazione e della competente Commissione Consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli artt. 6 e 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una scottagliata relazione sul programma svolto e sull'utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'Assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 15

Per le finalità di cui agli artt. 6, 8 e 9 della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

..... bilancio di previsione delle spese di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2 Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione

.....(in diminuzione)..... L. 515.000.000=

Cap. 161/ter Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di cui all'art. 8 della presente legge

.....(in aumento - nuova istituzione) L. 480.000.000=

Cap. 161/quater spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all'art. 9 della presente legge

..... L. 15.000.000=

Cap. 161/quinqies Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle Cooperative delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute per i fini di cui all'art. 6 della presente legge

..... L. 20.000.000=

Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nei bilanci di Previsione dei successivi esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi.

Il Presidente informa l'Assemblea che sono stati presentati dai Consiglieri Colonna, Clemente e Rossi degli emendamenti all'art. al secondo rigo sostituire "dal 1974 al 1977" con "1974 e 1975".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Sostituire al Cap. 161/ter "L. 480.000.000=" con "L. 460.000.000=".

Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Sostituire al cap. 1° della legge le parole "giuridicamente riconosciute" con "di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2;" sostituire "L. 20.000.000" con "L. 40.000.000".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Sostituire al terzo comma le parole "bilanci di previsione dei successivi esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977" con "bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Sostituire l'ultimo comma dell'art. con "Lo stanziamento non utilizzato nell'esercizio 1974 può essere utilizzato nell'esercizio 1975".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 16

Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta Regionale per la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni richieste dai precedenti articoli.

Il Consiglio Regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

...azioni, attività di promozione, avviamento, assistenza individuale, op-
...tismi della legge, la possibilità di voti censurati e smentiti per al-
...detti affari.

D. E. I. L. B. E. R. A.

...di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi in fa-
...vora della Cooperazione e dell'Associazionismo", nel testo che segue:
...composto di 17 articoli:

Art. 1

...Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di so-
...stegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art.
...17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall'art.
...117 della Costituzione, è istituita, presso l'Assessorato competente,
...la Consulta Regionale della Cooperazione ed Associazionismo.

Art. 2

...La Consulta Regionale è composta:

- a) da un rappresentante designato dal Presidente;
- b) da cinque rappresentanti della A.G.C.I. (Associazione Gen. coopera-
...tive Italiane);
- c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione Cooperative
...Italiane);
- d) da cinque rappresentanti della I.N.C.I. (Inga Nazionale Cooperatrici
...e Consumatrici);
- e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione Nazionale Cooper.
...Agricole);
- f) da un rappresentante, designato dalla Unione Regionale delle Camere
...di Commercio;
- g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria della Uni-
...versità di Bari;
- h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di Economia e Commer-
...cio dell'Università di Bari.

- d) da un rappresentante, designato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari.
- e) da un rappresentante, designato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.
- f) da un rappresentante della direzione marittima regionale.
- g) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro.

Espliega la funzione di segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

Art. 3

La Consulta Regionale ha i seguenti compiti:

- a) proporre all'Assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
- b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;
- c) concordare con l'Assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;
- d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge;
- e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall'Assessore competente.

La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

Art. 4

La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato Tecnico composto dall'Assessore Presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera e) dell'art. 2.

Espliega le funzioni di segretario il segretario della Consulta.

Il Comitato Tecnico, svolto il compito che ad esso viene affidato
dalla Regione.

Art. 5

La Commissione è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni
tre mesi e ogni volta dal Presidente per fondati motivi lo riu-
terrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un Assessore o
di un terzo dei componenti.

Il Comitato Tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Il Comitato Tecnico, e dal Comitato Tecnico spetta un numero
di presenze per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalla norma
legislativa di disciplina generale della materia.

Art. 6

La Giunta Regionale concede una sovvenzione ordinaria annua alle
le organizzazioni regionali delle Cooperative di crisi alle lettere bi,
c), d), e) dell'art. 2 quando contino non meno di cento Cooperative
aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative vol-
te alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti,
intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e
viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle
società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida
allo sviluppo della cooperazione.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni
alle predette Associazioni cooperative per la partecipazione a conve-
gni, congressi, seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di
nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per
l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e pro-
mozione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta
utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia.

Art. 7

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% della spesa annua in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Art. 8

L'Amministrazione Regionale, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 10

Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'assessorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 6 indicato al primo comma.

..... Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere compien-
..... rate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mac-
..... chine e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario
..... alla realizzazione del programma presentato.

..... Art. 11

..... Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sov-
..... venzioni previste all'art. 8 della presente legge, debbono presentare
..... entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'assessorato regionale
..... competente, allegando i seguenti documenti:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) certificato della Prefettura comprovante l'iscrizione della coope-
..... rativa nel Registro Prefettizio;
- c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;
- d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approva-
..... to dall'Assemblea, se si tratta di organismi già operanti;
- e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, am-
..... ministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione,
..... quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.

..... Art. 12

..... Per l'anno 1974 le domande di cui agli artt. 10 ed 11 dovranno es-
..... sere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
..... presente legge.

..... Art. 13

..... La Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta regionale
..... della cooperazione e della competente commissione consiliare, approva il pia-
..... no di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità
..... dei fondi stanziati in bilancio.

..... Art. 14

..... Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle
..... sovvenzioni di cui agli artt. 6 ed 8 dovranno presentare entro i tre

mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione della quale risulti la destinazione data alle sovvenzioni.

Art. 15

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

Art. 16

Per le finalità di cui agli artt. 6, 8 e 9 della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2 Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione

(in diminuzione) L. 515.000.000

Cap. 161/ter Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di cui all'art. 8 della presente legge

(in aumento - nuova istituzione) L. 460.000.00

Cap. 161/quater Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all'art. 9 della presente legge

L. 15.000.000

Cap. 161/quinq. Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 2 per i fi

..... ni di cui all'art. 6 della presente legge

..... f. 40.000.000

..... Per le finalità imanzi dette e nei limiti della spesa prevista

..... per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno dispo

..... sti nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario

..... 1975.

..... Lo stanziamento non utilizzato nell'esercizio 1974 può essere

..... utilizzato nell'esercizio 1975.

..... Art. 17

..... Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per la

..... cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le moda

..... lità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai pre

..... cedenti articoli.

..... Il Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della

..... presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.

..... IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

..... Augelli

..... I CONSIGLIERI SEGRETARI

..... Laera-Ventura

..... Consiglio Regionale della Puglia **P. C. C. (Renato Guaccero)**

..... 12 3 LUG. 1974